



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE SULLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATO A BELGRADO IL 16 APRILE 2018

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Serbia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e la Serbia nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Tale Convenzione rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 23 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 21 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 11 con Paesi dell'Unione Europea.

Tale Convenzione contiene alcuni principi che si rinvengono nel nuovo Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni in attuazione di quanto previsto dal progetto BEPS elaborato dall'OCSE, consistente in 15 azioni, volto alla lotta del fenomeno dell'erosione della base imponibile attraverso lo spostamento degli utili. L'Azione 6 dello stesso riguarda il rafforzamento dei meccanismi diretti ad evitare un utilizzo improprio dei trattati finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali (c.d. *treaty shopping*). Le strategie di *treaty shopping* rappresentano una delle principali cause dei fenomeni di erosione della base imponibile attraverso lo spostamento degli utili.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Il Preambolo stesso della Convenzione con la Serbia enuncia questi principi; la parte iniziale di esso recita: “Intendendo concludere una Convenzione per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscale (ivi incluse strategie di treaty-shopping finalizzate ad ottenere i benefici previsti da tali accordi a beneficio indiretto di residenti in giurisdizione terze)”. Anche l'Articolo 27 della Convenzione rispecchia questi concetti. I restanti Articoli della Convenzione non si discostano dalle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate dal Governo di San Marino in base all'imposta generale sui redditi. Per quanto concerne invece la Serbia, le imposte considerate sono le imposte sul reddito delle società e delle persone fisiche.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è “residente di uno Stato contraente” colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Nella restante parte dell'Articolo sono specificate le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per “stabile organizzazione”, sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, termine comprendente anche un server.

Gli Articoli da 6 a 9 della Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima, aerea e su strada e dalle imprese associate.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere assoggettati ad imposizione in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ricava dall'impiego in traffico internazionale di navi, aeromobili o autoveicoli sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni della Convenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5% e il 10% per i casi specificati.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi sia un residente



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni sia un residente dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

Gli Articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale, le professioni indipendenti e il reddito da lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o qualunque altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente sono imponibili soltanto in detto Stato. Vengono tuttavia specificati alcuni casi che deviano da tale regola. Gli Articoli 20 e 21 della Convenzione regolano la tassazione, rispettivamente, di studenti e apprendisti e di professori, insegnanti e ricercatori. L'Articolo 22 concerne invece le altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione.

L'Articolo 23 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o ad un obbligo ad essa relativo diversi o più



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

onerosi di quelli cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza. La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 25.

L'Articolo 26 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2014.

L'Articolo 27 riguarda la prevenzione dell'abuso dei trattati e contiene disposizioni che, come sottolineato sopra, si ricollegano al progetto BEPS. Esso prevede che nonostante le disposizioni della Convenzione, non debba venire concesso un beneficio ai sensi della stessa in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio è stato uno degli scopi principali di una strategia o transazione che ha determinato direttamente o indirettamente tale beneficio, a meno che non si stabilisca che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe in conformità con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione.

All'Articolo 28 della Convenzione viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto della Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Serbia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a Belgrado il 16 aprile 2018, riguardo alla quale il



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.6 dell'11 dicembre 2017.